Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione
Prot. n. 0023516 / P
Data 28/09/2021
Class AAL-1-5-3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 13/EL

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: **Elezioni comunali 2021. Operazioni di votazione. Voto degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19. Operazioni di scrutinio.**

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni comunali, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *protocollo sanitario e di sicurezza adottato dal Governo*;
2. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*;
3. *autenticazione delle schede di votazione;*
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari*;
5. *ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto*;
6. *voto domiciliare*;
7. *voto degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19;*
8. *operazioni di scrutinio*;
9. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi*;
10. *schede contenenti voti contestati;*
11. *destinazione delle buste.*

Avuto particolare riguardo ai punti 3. e seguenti, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione in occasione della consegna del materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio**.

1. – Protocollo sanitario e di sicurezza adottato dal Governo

Il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali previste dal "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021" sottoscritto dal Ministero dell'interno e dal Ministero della Salute, trasmesso il 25 agosto u.s. con circolare del Ministero dell'interno n. 63/2021.

In particolare, in base al citato Protocollo:

- deve essere assicurato un adeguato distanziamento tra le cabine elettorali;
- i componenti degli Uffici di sezione e i rappresentanti di lista sono tenuti ad indossare la mascherina protettiva e a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Durante lo scrutinio i componenti dell'Ufficio devono indossare anche i guanti protettivi;

- gli elettori sono ammessi nella sala della votazione soltanto se indossano la mascherina protettiva e dopo essersi disinfettate le mani;
- deve essere assicurata una approfondita pulizia dei locali, anche al termine di ciascuna delle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali.

2. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Nei due giorni antecedenti la votazione, ovvero venerdì 1 e sabato 2 ottobre, l'ufficio elettorale comunale resta aperto, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione l'ufficio comunale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

In base all'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestato del sindaco sostitutivo della tessera, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

3. – Autenticazione delle schede di votazione

Si ricorda che devono essere autenticate tante schede quanti sono gli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 1. del verbale dell'ufficio di sezione).

Agli elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo 1, lett. a) vanno aggiunti i cittadini UE residenti in Italia che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali (liste aggiunte ex decreto legislativo n. 197/1996 – paragrafo 1., lett. b) e gli eventuali elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la provincia di Bolzano (da riportare nel paragrafo 1 dopo la lettera d).

Se ricorrono i casi, vanno ovviamente conteggiati tra gli elettori assegnati alla sezione gli elettori ricoverati in luoghi di cura e i detenuti nonché gli elettori non iscritti nelle liste della sezione il cui voto verrà raccolto a domicilio (paragrafo 1, lett. c e d).

Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lett. d, della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali **l'autenticazione delle schede consiste nella sola apposizione del bollo della sezione** sulla parte esterna di ciascuna scheda. **Non è** pertanto **previsto che le schede per le elezioni comunali siano** anche **firmate da parte di uno scrutatore**.

4. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49 vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

5. – Ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono aver compiuto diciotto anni di età alla data del 3 ottobre 2021.

Dopo l'identificazione e prima della consegna della scheda da parte del presidente, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio

della tessera elettorale. **L'elettore, dopo aver votato e ripiegato la scheda nella cabina, la inserisce personalmente nell'urna** (art. 1, comma 1, decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"). Successivamente uno scrutatore attesta l'avvenuta espressione del voto mediante l'apposizione della propria firma nella colonna della lista sezionale, accanto al nome dell'elettore (si ricorda che la legge regionale 19/2013 non prevede l'utilizzo da parte degli Uffici di sezione del registro delle tessere elettorali dei votanti ex art. 12 d.P.R. n. 299/2000).

Se nel corso della votazione si verificano casi di elettori che, dopo essere stati ammessi al voto, si rifiutano di ritirare la scheda o che, dopo averla ritirata, si rifiutano di entrare nella cabina per esprimere il voto, l'Ufficio, fermo restando la possibilità di verbalizzare, su richiesta dell'elettore, le sue proteste o dichiarazioni di astensione dal voto, ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare. La scheda viene annullata e nella lista sezionale viene preso nota della circostanza che l'elettore non ha votato. Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti di cui al paragrafo 13. del verbale dell'Ufficio, tali elettori sono considerati come **non votanti**, in quanto non hanno inserito alcuna scheda nell'urna; invece, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 14. del verbale (corrispondenza schede autenticate non utilizzate/elettori non votanti) tali elettori sono considerati come **votanti**, in quanto hanno comunque utilizzato una scheda.

6. – Voto domiciliare

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 19/2013, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonché gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio, sempre che siano elettori dello stesso comune.

Sabato 2 ottobre gli Uffici di sezione interessati riceveranno, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare, sulla tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il Presidente dell'Ufficio di sezione aggiorna le liste sezionali sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione), insieme ai rappresentanti di lista che lo richiedono, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé gli elenchi trasmessi dal sindaco, il bollo di sezione aggiuntivo e le schede autenticate necessarie per la votazione (inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione).

L'avvenuta espressione del voto viene attestata nella tessera elettorale dell'elettore e negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite sono allegate agli atti dell'Ufficio. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta per essere poi, al rientro dell'Ufficio distaccato presso la sezione, inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali tutte le annotazioni effettuate negli elenchi predisposti dal comune. In particolare il Presidente:

- attesta nelle liste, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato presso il domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettua analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune), il cui voto è stato raccolto a cura dell'Ufficio distaccato della sezione.

Gli elenchi predisposti dal comune utilizzati per la raccolta del voto domiciliare sono allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste sezionali e, insieme a queste, inseriti nella *BUSTA 3-C*.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono riportate nel verbale mod. 6/1-C. La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nella circoscrizione della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

Il modello del verbale sarà inviato via mail ai comuni e ciascun comune dovrà riprodurlo nelle quantità necessarie.

7. – Voto degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19

Il D.L. 117/2021, concernente modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda il voto degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento domiciliare.

In particolare, in considerazione della situazione epidemiologica, si prevede la possibilità di istituire ulteriori **sezioni elettorali ospedaliere** in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19. Tali sezioni elettorali ospedaliere, provvedono, mediante **seggi speciali**, alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario e degli elettori ricoverati presso reparti Covid istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Nei **comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19**, i seggi speciali possono essere istituiti presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari".

Infine, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, il decreto legge prevede la possibilità di istituire un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni (**seggio speciale "intercomunale"**), sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

In ragione di tali novità normative, che incidono sulle operazioni degli uffici per la raccolta del voto e sulle relative attività di verbalizzazione, lo scrivente Servizio ha predisposto appositi modelli.

Nello specifico, nel caso di seggio speciale, l'uscita e il rientro del seggio presso la sezione (ospedaliera oppure ordinaria) dovranno essere verbalizzate nell'apposito inserto al modello 5-C denominato **"Integrazione al verbale dell'ufficio elettorale di sezione"**. L'inserto va ad integrare il verbale dell'Ufficio (modello 5-C) è dovrà pertanto essere unito al verbale, dopo essere stato firmato e timbrato con il bollo della sezione parte dei componenti dell'Ufficio di sezione e dei rappresentanti di lista che lo richiedano. Inoltre, gli elettori sottoposti a

trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 ammessi al voto, dovranno essere riportati nel paragrafo n. 1, lettera d), del modello 5-C e il loro voto dovrà essere verbalizzato nel paragrafo n. 13, lettera e), del modello 5-C.

Sempre con riferimento al seggio speciale istituito ai sensi del D.L. 117/2021, è stato predisposto un apposito modello di verbale denominato "**Mod. 6-COVID**" per la raccolta del voto degli elettori domiciliari Covid e dei ricoverati Covid che non possono accedere alla cabina. Tale modello di verbale, nel caso di costituzione di un seggio speciale "intercomunale", dovrà essere compilato distintamente per ogni singolo comune in cui avviene la raccolta del voto degli elettori Covid.

L'integrazione al modello 5-C e il nuovo **modello 6-COVID** verranno **trasmessi via mail** nei prossimi giorni unitamente alle **liste aggiunte**. Ciascun comune provvederà autonomamente alla stampa di tali modelli in funzione della propria casistica.

Si invitano, inoltre, i comuni che istituiranno le sezioni ospedaliere Covid ai sensi del D.L. 117/2021, ad **avvisare tempestivamente** lo scrivente Servizio che provvederà alla fornitura delle relative **urne**.

Per quanto riguarda invece le **schede** nelle sezioni ospedaliere Covid e negli uffici di sezione presso i quali opereranno seggi speciali Covid, possono essere utilizzare le schede consegnate alla sezione o la scorta fornita al comune.

Nel caso di voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario domiciliare, le schede votate saranno raccolte e custodite in una **busta fornita dal comune** per essere poi, al rientro del seggio speciale presso la sezione, inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Onde evitare che un comune si trovi nell'impossibilità di costituire i seggi speciali ai sensi del D.L. 117/2021, soprattutto nel caso di richieste tardive (oltre il 28 settembre), si suggerisce di provvedere in via informale e preventiva ad individuare gli eventuali componenti, al fine di risultare pronti alla costituzione del seggio speciale anche in prossimità del voto.

8. – Operazioni di scrutinio

Lunedì 4 ottobre, dichiarata chiusa la votazione ed effettuate le operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 13. e 14. del verbale, **l'Ufficio dà inizio allo scrutino dei voti.**

Ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali l'elettore può esprimere il voto in uno dei modi seguenti:

- **tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista**. In questo modo **l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di sindaco**;
- **tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco** senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo **l'elettore esprime un voto valido soltanto per il candidato sindaco, anche nel caso in cui lo stesso sia collegato con una sola lista**. Questa regola deve essere osservata con particolare attenzione in quanto, operando diversamente, potrebbe risultare falsata l'attribuzione dei seggi alle liste;
- **tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivere, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. In questo modo l'elettore esprime uno o due voti validi di preferenza, per la lista e per il collegato candidato sindaco. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013, lo stesso risultato si ottiene esprimendo correttamente il solo voto di

preferenza, ossia scrivendo soltanto il nominativo di uno o due candidati a fianco del contrassegno della lista di appartenenza.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista non collegata con il candidato sindaco votato.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore esprime un voto disgiunto, si considera valido il voto al candidato sindaco e nullo il voto alla lista (art. 63, comma 4, della legge regionale 19/2013).

Si attribuisce un **voto valido al solo candidato sindaco**, mentre sono nulli gli altri voti contenuti nella scheda, anche **quando l'elettore**:

- oltre a votare per un candidato sindaco, **vota per due o più liste diverse** oppure **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse** (art. 63, comma 3, lett. c, della legge regionale 19/2019);
- senza votare alcun candidato sindaco, **vota più liste tutte collegate al medesimo candidato sindaco** oppure **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse ma tutte collegate al medesimo candidato sindaco** (63, comma 5, della legge regionale 19/2013).

La soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (art. 22, comma 9, legge regionale 19/2013);
- la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (art. 63, comma 1, legge regionale 19/2013).

Diversi esempi di espressione del voto, che potrebbero tornare utili nella fase dello scrutinio, sono riportati nell'Allegato B alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", predisposta dallo scrivente Servizio elettorale regionale. Gli esempi di voto sono pubblicati anche sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it, "Elezioni comunali 2021".

9. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista** (lista comprendente candidati **con lo stesso cognome**) si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista (artt. 12, comma 4, e 14, comma 5, della legge regionale 19/2013);
- in caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita (artt. 12, comma 5, e 14, comma 6, della legge regionale 19/2013). É utile precisare che, in caso di **identità** di cognome tra **candidati di liste diverse**, la **preferenza** espressa indicando il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro **valida** (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- è inefficace la preferenza quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 64, comma 4, lett. e, della legge regionale 19/2013).

Per quanto riguarda l'indicazione del **soprannome del candidato** da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

10. – Schede contenenti voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando **il Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione nel verbale**. Si precisa che il voto contestato attribuito è un voto valido a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la **registrazione** di tali voti **nelle tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Si tenga inoltre presente il prospetto riportato a pagina 39 della pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio".

11. – Destinazione delle buste

In base all'articolo 54, comma 1, lett. f) della legge regionale 19/2013, le *BUSTE 3-C* (liste della votazione) e le *BUSTE 4-C* (schede avanzate), sono depositate nella segreteria del comune al termine delle operazioni di votazione e di riscontro. Successivamente, indicativamente un mese dopo la fine delle elezioni, lo scrivente Servizio impartirà istruzioni per la consegna delle *BUSTE 3-C*; i Comuni potranno provvedere allo scarto della *BUSTA 4-C* dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi, attendendo, anche in questo caso, una nostra comunicazione.

In base all'articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013, le *BUSTE 5-C* (verbali e atti allegati) e le *BUSTE 6-C* (schede valide) sono depositate in comune, al termine delle operazioni di scrutinio, in vista delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti.

Concluse le operazioni dell'Adunanza dei presidenti, la busta con una copia del verbale dell'Adunanza, unitamente alle *BUSTE 5-C* e *BUSTE 6-C* di ogni sezione elettorale, sono consegnate presso il magazzino dello scrivente Servizio, a Udine, in Via Sabbadini 31.

I comuni con un'unica sezione elettorale consegnano la *BUSTA 5-C* e la *BUSTA 6-C* allo scrivente Servizio, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi effettuate dalla stessa sezione.

La *BUSTA 7-C* (verbale dell'Ufficio elettorale di sezione) e una copia del verbale dell'Adunanza dei presidenti sono depositati presso la segreteria del comune.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", alle istruzioni per la compilazione del verbale e ai contenuti del "Corso on-line per i presidenti degli uffici di sezione" (tutta la documentazione è

pubblicata sul sito http://autonomielocali.regione.fvg.it, nella sezione "Elezioni comunali 2021").

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro:

Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni interessati al voto
Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per il tramite dei Comuni interessati al voto

e, per conoscenza,

Alle Prefetture – UTG di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine